

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2321/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio per le azioni relative alle attrezzature dei porti da pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 27 e 28,considerando che, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 4028/86, gli investimenti presi in considerazione ai fini della concessione di un contributo finanziario a progetti di attrezzatura dei porti da pesca sono finanziati in via prioritaria nel quadro del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca <sup>(2)</sup>; modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 <sup>(3)</sup>;

considerando che è quindi necessario definire gli investimenti che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a progetti di attrezzatura dei porti da pesca ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2515/85 della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce come devono essere inoltrate le domande di contributo presentate ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che i progetti ammissibili ad un contributo finanziario della Comunità ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86 devono recare i dati che consentono alla Commissione di prendere una decisione in merito alle relative domande e devono essere presentate in forma unitaria;

considerando che nelle domande di pagamento che gli Stati membri presentano alla Commissione devono figurare taluni dati che permettano a questa di verificare se le spese sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4028/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca.

<sup>(1)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.<sup>(2)</sup> GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 243 dell'11. 9. 1985, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli investimenti definiti nell'allegato I possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel quadro di progetti relativi all'attrezzatura dei porti da pesca, ai sensi del titolo VIII del regolamento (CEE) n. 4028/86, se riguardano attrezzature ausiliarie dell'attività peschereccia o della commercializzazione dei prodotti della pesca e sono destinati esclusivamente a queste attività.

2. Nel quadro delle decisioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 4028/86, la Commissione può concedere un contributo finanziario ad investimenti diversi da quelli specificati nell'allegato I, purché rispondano ai requisiti dell'articolo 27, paragrafo 2 dello stesso regolamento.

*Articolo 2*

1. Gli investimenti menzionati nell'allegato II non possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità ai sensi del titolo VIII del regolamento (CEE) n. 4028/86.

2. Non rientrano nel campo d'applicazione del titolo VIII del regolamento (CEE) n. 4028/86 i progetti che fruiscono di aiuti comunitari diversi da quelli istituiti dal regolamento (CEE) n. 355/77.

3. Per un determinato progetto, uno stesso costo non può essere oggetto di un contributo comunitario ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77 e di un contributo ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86.

*Articolo 3*

Gli investimenti ammissibili sono indicati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ripetibile.

*Articolo 4*

Le domande di contributo comunitario inoltrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86 devono essere presentate nella forma prevista dal regolamento (CEE) n. 2515/85 e completate secondo quanto disposto nell'allegato III.

*Articolo 5*

1. Le domande di pagamento del contributo concesso riferentesi alla parte finanziata ai sensi del regolamento